

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, la ripartizione per categoria è la seguente:

<i>(in tonnellate)</i>	
Categoria	Quantitativi
1. Emmental, Gruyère	2 446
2. Roquefort	158
3. Formaggi a pasta erborinata	3 306
4. Formaggi fusi	926
5. Parmigiano reggiano, Grana padano	147
6. Havarti 60 % di materia grassa	1 190
7. Edam in forme sferiche, Gouda	6 084
8. Formaggi a pasta molle stagionati, di latte vaccino	1 124
9. Cheddar, Chester	158
10. Altri	2 976

3. Nelle domande di titolo MCS relative ai formaggi devono figurare la categoria e, se del caso, il tipo suddivisi per quantità».

3) All'articolo 2 bis, i termini «voce 04.04 della tariffa doganale comune» sono sostituiti dai termini «voce 04.06 della nomenclatura combinata».

4) All'articolo 3:

— Il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il quantitativo che è oggetto di una domanda di titolo MCS non può essere superiore, per azienda, al quantitativo mensile di cui all'articolo 2 né inferiore a:

— 100 t per i prodotti della voce 0401 e delle sottovoci 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 della nomenclatura combinata in presentazioni diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri,

— 10 t per i prodotti delle sottovoci 0401 10, 0401 20, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91,

7) L'allegato è sostituito dal testo seguente:

• ALLEGATO

Massimali indicativi

<i>(in tonnellate)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	250 000
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao	

0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 della nomenclatura combinata in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri;

— 1 t per i prodotti delle sottovoci 0401 30 11, 0403 30 31, 0403 30 91, nonché per i prodotti delle voci 0402, 0405 e 0406, nonché per i prodotti delle voci 0403 e 0404 non menzionati nel presente paragrafo »;

— Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. La validità dei titoli MCS è limitata alla fine del secondo mese successivo a quello in cui il titolo è stato richiesto».

— È aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, l'obbligo di utilizzare il titolo è mantenuto quando viene applicata la percentuale unica di riduzione».

5) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86, per quanto riguarda i prodotti che figurano in allegato, è fissato a:

— 4 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0401 e delle sottovoci 0403 10 11, da 0403 10 13 a 0403 10 39, da 0403 90 51 a 0403 90 69, 0404 10 91, 0404 10 99 della nomenclatura combinata,

— 6 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0402 e delle sottovoci da 0403 90 11 a 0403 90 39, 0404 10 11, 0404 10 19 e 0404 90 della nomenclatura combinata,

— 15 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0405 della nomenclatura combinata,

— 25 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0406 della nomenclatura combinata.»

6) All'articolo 5, paragrafo 1, i termini «voce 04.04 della tariffa doganale comune» sono sostituiti dai termini «voce 0406 della nomenclatura combinata».